

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
ENERGETICAPalermo, 14/02/2025

Risposta a nota

del

Prot. n. 6605 (fasc. iride n. 24048/2024)

OGGETTO: Programma Comunità energetiche rinnovabili e solidali - CER - Avviso pubblico approvato con DDG n. 707 del 10/06/2022 - Chiarimenti in ordine ai quesiti e alla documentazione da produrre ai fini della liquidazione del saldo.

All. 1Ai Comuni dell'Isola ammessi a contributo CER  
di cui all'allegato elenco  
Loro indirizzi PECe p.c., On. Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica  
utilità  
Sede*Energy Manager* della Regione  
c/o Area coordinamento tecnico/amministrativo,  
segreteria e controllo di gestione  
Sede

Si dirama le presente circolare al fine sia di fornire a codesti Comuni alcuni chiarimenti sia a riscontrare taluni quesiti da essi formulati (nonché dai tecnici che coadiuvano gli Enti locali nella fase di costituzione delle CER), chiarimenti che si reputano necessari anche al fine della rendicontazione delle relative spese ammissibili.

Preliminarmente, corre l'obbligo di precisare che i bandi e gli avvisi pubblici, com'è noto, costituiscono *lex specialis*, onde per cui "cristallizzano" l'applicazione delle norme al momento della loro emanazione.

A tal riguardo si fa presente che il DDG n. 1500 del 2/07/2024, di modifica dell'Avviso pubblico in oggetto, che si è reso necessario per adeguarlo al nuovo quadro regolatorio dettate dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7/12/2023 (che regola le *Comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo diffuso in Italia*) e dal Decreto direttoriale n. 170 del 22/4/2024 del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha apportato le uniche modifiche possibili all'Avviso CER medesimo, in considerazione che l'eventuale introduzione di ulteriori modifiche avrebbe comportato uno stravolgimento inaccettabile e anche a una disparità di trattamento tra Comuni che avevano già affidato gli studi di fattibilità in base al Bando originario (come modificato, appunto, dal suddetto DDG n. 1500/2024).

Ciò premesso, per dare risposta a taluni quesiti posti allo scrivente Dipartimento regionale dell'energia, anche per le vie brevi, si richiama l'obiettivo cardine del Programma di costituzione delle CER, inteso a finanziare, a valere su risorse POC Sicilia 2014/2020, gli Enti locali dell'Isola che si impegnano a costituire uno o più Comunità di energie rinnovabili, assumendo il ruolo di promotore e facendosi carico delle azioni dettagliate al punto 3 dell'Avviso e prevedendo, altresì, che il Sindaco ne assuma la carica di Presidente proprio al fine di dare loro una connotazione pubblica.

Invero, il su menzionato Avviso pubblico non vieta (né potrebbe farlo) l'adesione del comune ad altre CER costituite perché non è tale la sua finalità; più semplicemente, in tal caso, il Comune non potrà chiedere la concessione del contributo di che trattasi.

In merito, poi, alla documentazione utile finalizzata alla rendicontazione delle spese di costituzione delle CER, si ritiene utile richiamare preliminarmente il punto 6 *“Durata dell'intervento agevolato e spese ammissibili”* del Avviso, per evidenziare che sebbene, astrattamente, la lettura del suddetto punto non sembri destare dubbi interpretativi, tuttavia, sul piano concreto la documentazione di rendicontazione acquisita a tutt'oggi agli atti di questo Dipartimento fa emergere l'esigenza di un chiarimento, con particolare riguardo alle spese di cui punto 6.b) “Progetto di fattibilità tecnico-economica”.

Ebbene, a tale voce di spesa, l'Avviso ha assegnato un contributo massimo di € 7.500,00, si badi, non quale contributo *una tantum* o contributo soggetto a ribasso d'asta, ma espressamente commisurato al numero dei partecipanti ad ogni CER costituita; pertanto la contabilizzazione della suddetta spesa deve necessariamente rispettare tale parametro.

È utile, ancora, precisare che i partecipanti alle Comunità di energie rinnovabili e solidali devono essere quelli risultanti dall'atto costitutivo delle CER medesime.

A tal riguardo, anche per consentire una più celere e immediata individuazione di tali partecipanti, è opportuno che l'atto costitutivo riporti il numero degli stessi, con la chiara indicazione di quelli che versano in condizione di “povertà energetica”, in base agli indicatori previsti dal punto 4.3 *“Requisiti delle Comunità di energie rinnovabili e Solidali”* dell'Avviso pubblico di cui trattasi.

Orbene, a causa della carenza di elementi informativi riscontrati nella documentazione di rendicontazione finora pervenuta alla scrivente Amministrazione, si chiede di acquisire, quindi, le relative attestazioni di “povertà energetica”, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m., nella quale si dovrà anche specificare quali indicatori, tra i quattro previsti dall'EPOV, riguarda l'abitazione del dichiarante.

A tal ultimo riguardo, si ritiene utile citare per esteso la definizione del suddetto requisito come precisato nel più volte citato Avviso pubblico CER: *«È richiesto che almeno il 10% dei partecipanti alla CER sia investito da povertà energetica, fenomeno con diverse cause incorporato in un contesto socio-tecnico complesso. Per attestare tale situazione occorre fare riferimento a quanto indicato dall'Osservatorio Europeo della Povertà Energetica (EPOV), il quale indica quattro diversi indicatori primari per misurare la povertà energetica, ossia il consumo energetico troppo basso, la quota di reddito dedicata alla spesa energetica troppo elevata, il ritardo nel pagamento delle bollette e l'incapacità di mantenere la casa adeguatamente calda d'inverno (o fredda d'estate), collegata alla presenza di gravi problemi di qualità dell'abitazione, come perdite dal tetto, umidità nei pavimenti, nei muri o nelle fondamenta, muffe e funghi alle finestre. Il numero dei soggetti di cui sopra è calcolato con la sopracitata percentuale ed arrotondato all'unità superiore»*.

Premesso quanto sopra, si confida nell'osservanza della presente circolare e si resta a disposizione per ogni necessario ulteriore chiarimento.

**Il Dirigente generale**  
ing. Calogero Giuseppe Burgio

**Il Dirigente ad interim del Servizio 1**  
avv. Vincenzo Cusimano